



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 2244 c.o.m.

Regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

Sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali è fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nell'articolo 1232, in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi dell'articolo 2243, e alla esigenza di mantenere adeguati e analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle aliquote di cui all'articolo 1053, comma 2, può essere aumentato nella misura massima del 25 per cento rispetto a quello previsto, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui al predetto articolo 1232.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 26 febbraio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Parte	VI — Avanzamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-2244-regime-transitorio-per-le-promozioni-al-grado-di-colonnello-del-ruolo/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it